



CERVOTESSILE

EMOZIONE TESSILE DAL 1815

CERVOTESSILE S.P.A.

SEDE LEGALE

Viale Luigi Majano, 5 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 9.100.000,00 int. vers.

R.E.A. MILANO: 1841999

P.IVA: IT01951490125

C.F. MI: 04989680154

UFFICI E MAGAZZINO

Via Olona, 123 - 21013 Gallarate (VA)

Ph. +39 0331 268 111 - **F.** +39 0331 776 143

office@cervotessile.it

exportof@cervotessile.it

www.cervotessile.it

Spett.le Ufficio Dogana di Competenza

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararvi che tutto il materiale esportato con ns. fattura nr A06000456 del 22/09/2023

- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio e successive modifiche, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.(Y901)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to(CE) n° 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1997 e succ. modifiche, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON CITES) (Y900)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to (CE) n°1523/2007, pertanto non contiene pelliccia di cane o di gatto (Y922)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to (CE) n° 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione dei beni culturali (Y903-Y905)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to (CE) n° 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904-Y906-Y907-Y908)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to (CE) n° 267/12 del Consiglio del 23marzo 2012modificato dai regolamenti 1861/1862 del 2015 per i prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti le misure restrittive nei confronti dell'Iran (Y920)
- non è soggetto alle disposizioni del Reg.to (CE) n° 689/2008 del Consiglio del 17 giugno 2008 sull'esportazione di sostanze chimiche (all. I e V) (Y916-Y917).
- Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche, allegato I (Y916)
- non è soggetta a licenza di esportazione per sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Reg.to CE 1005/2009 del Consiglio del 16/09/2009 (Y902).
- non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del Reg.to (CE) n. 842/2006 del Consiglio del 17 Maggio 2006. (Y926)
- merce non soggetta a sorveglianza, come definita dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Y903)
- prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Reg.to UE n.737/2010 (Y032).
- merce che non rientra negli allegati del Reg.to UE n.1332/2013 (restr. Siria) (Y935).
- Le merci dichiarate non rientrano nel campo di applicazione del Reg.to (CE) n. 1984/2003 e/o del Regolamento (UE) n. 640/2010 (cattura tonno rosso) (Y909).
- Le merci dichiarate non sono contemplate dal Reg.to (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (Pesca illegale) (Y927).
- Prodotti e miscugli non contenenti efedrina, pseudo efedrina, safrolo: LPS/SPX (codice addizionale 3201).
- Prodotto non soggetto alle disposizioni del Reg.to (UE) n. 258/2012 per l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (Y934)
- Prodotto non soggetto alle disposizioni del Reg.to (CE) n.1013/2006 (rifiuti) (Y923)
- Merci diverse dal mercurio metallico di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 (Y924)
- Merci escluse dal reg. (CE) 833/2014 (allegato II) e successive modifiche. (Y939)

28/11/2023